

L'immediatezza quale requisito fondamentale del licenziamento disciplinare

Le Sezioni Unite compongono il conflitto di orientamenti sulla **tutela sanzionatoria avverso al licenziamento disciplinare tardivo**, nell'ambito di applicabilità dell'art. 18 L. 300/1970

Cass. SS.UU. Cass. 27/12/2017 n. 30985



Il licenziamento disciplinare che viene dichiarato illegittimo per tardività della contestazione deve essere sanzionato con il riconoscimento in favore del dipendente di un'**indennità risarcitoria di importo compreso tra 12 e 24 mensilità** della retribuzione globale di fatto.

Non viene dunque applicata la più modesta tutela risarcitoria (da 6 a 12 mensilità) prevista per i **meri vizi procedurali** del licenziamento, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. 300/1970).

La sentenza ha un grande valore non solo per le conseguenze sanzionatorie che prevede ma per la ricostruzione che effettua con estremo rigore circa il **determinante significato dell'immediatezza** nel licenziamento disciplinare.

Emblematico è il seguente passaggio:

*"Ciò autorizza a ritenere che il principio della tempestività della contestazione può risiedere anche in esigenze più importanti del semplice rispetto delle regole, pur esse essenziali, di natura procedimentale, vale a dire nella necessità di garantire al lavoratore una difesa effettiva e di sottrarlo al rischio di un arbitrario differimento dell'inizio del procedimento disciplinare. Si è infatti affermato che, in materia di licenziamento disciplinare, il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad **assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella***

***sua effettività**, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, **a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare**, nella cui esplicazione **il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede** - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile."*

E' possibile scaricare Cass. SS.UU. Cass. 27/12/2017 n. 30985

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

